

***Allegato "A" alla deliberazione di C.C. n° 3 del 30/03/2007***

*IL SINDACO  
(Dr. Paolo Anibaldi)*

*IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Maria Cardellini)*

***COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO  
PROVINCIA DI RIETI***



**REGOLAMENTO COMUNALE  
DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE  
SUGLI IMMOBILI - I.C.I.**

(Articolo 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446)

## INDICE

Premessa

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Art. 3 – SOGGETTO ATTIVO

Art. 4 – SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 – DEFINIZIONE DI FABBRICATI, AREE FABBRICABILI E TERRENI

Art. 6 – ESENZIONI

Art. 7 – BASE IMPONIBILE

Art. 8 – TERRENI CONDOTTI DIRETTAMENTE

Art. 9 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

Art.10 – RIDUZIONI E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA

Art.11 - ABITAZIONE PRINCIPALE

Art.12 – VERSAMENTI

Art.13 – DICHIARAZIONI

Art.14 – LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO

Art.15 – RISCOSSIONE COATTIVA

Art.16 – SANZIONI E INTERESSI

Art.17 – RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art.18 – CONTENZIOSO

Art.19 – RIMBORSI

Art.20 – NORME DI RINVIO

Art.21 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento è un atto amministrativo a carattere generale.  
Per la puntuale individuazione degli elementi dell'obbligazione tributaria, il contribuente deve prendere atto delle deliberazioni annuali relative all'imposta nelle quali sono stabilite le aliquote con riferimento alle varie tipologie di immobili, l'importo della detrazione d'imposta, ed eventuali agevolazioni e disposizioni.

#### **Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili di cui al D.Lgs. 504/92, nel Comune di Castel Sant'Angelo nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 2- PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.

#### **Art. 3 – SOGGETTO ATTIVO**

Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Castel Sant'Angelo per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche se dipendente dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo questo Comune per gli immobili ubicati nell'ambito del suo territorio al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune stesso è proprietario ovvero titolare di diritti reali.

#### **Art. 4 – SOGGETTI PASSIVI**

Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 2, ovvero il titolare sugli stessi di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario.

Per i fabbricati di cui all'art.5, comma 3, del Decreto Legislativo 30.12.1992 n.504 il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

#### **Art. 5 – DEFINIZIONE DI FABBRICATI, AREE FABBRICABILI E TERRENI**

1) Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Acquisiscono la natura di fabbricato le unità immobiliari, seppure non ancora iscritte al N.C.E.U., che hanno perso i requisiti di ruralità previsti dalla vigente normativa

2) Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali adottati dal Comune indipendentemente dall'approvazione della Regione ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate dallo strumento urbanistico generale indipendentemente dalla adozione di strumenti attuativi del medesimo, dalla tipologia edilizia realizzabile e dalle ulteriori attività che debbano porsi in essere perché possa essere assentita l'edificazione.

Rientrano nel concetto di area fabbricabile, limitatamente al periodo compreso fra la data di inizio e quella di ultimazione dei lavori, le aree nelle quali sono in atto interventi di demolizione, recupero e ristrutturazione di fabbricati ai sensi dell'Art.31, comma 1 lettere c) d) e) della legge n.457/78.

Le aree parzialmente edificate si considerano fabbricabili per la residua fabbricabilità data dal rapporto tra la volumetria del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Non sono soggette alla disciplina delle aree fabbricabili le aree sulle quali gravano vincoli di inedificabilità.

L'ufficio tecnico comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri sopra descritti.

Non rientrano nel concetto di aree fabbricabili:

- le aree pertinenziali dei fabbricati la cui redditività è assorbita dalla rendita del fabbricato;
- le aree soggette ad espropriazione per pubblica utilità;
- le aree sulle quali gravano vincoli di inedificabilità;
- i terreni che, pur risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale che mantengono sul fondo l'utilizzazione per lo svolgimento delle attività agricole.

3) Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nello articolo 2135 del Codice Civile.

#### **Art. 6 – ESENZIONI**

Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 delle legge 23 dicembre 1978 n.833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 nelle quali non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, a ufficio privato ovvero ad usi diversi qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13,14,15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929 n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984;
- i) i fabbricati posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento in forma non commerciale di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985 n. 222;
- j) Il frantoio oleario ed i rifugi montani di proprietà della Comunità Montana del Velino in considerazione dell'impatto sociale ed economico che rivestono per l'economia agricola del Comune di Castel Sant'Angelo.

L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Per gli immobili destinati ad uso commerciale, industriale ecc. e ricompresi nelle unità immobiliari censite alla categoria E necessita procedere alla revisione della qualificazione e della rendita secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 2, commi da 40 a 44, del Decreto Legge n. 262/2006 convertito nella legge n. 286/2006.

## **Art.7 – BASE IMPONIBILE**

Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili, già definiti ai precedenti articoli, rapportato alla quota ed al periodo di possesso, come specificato nei successivi commi:

### **1- Fabbricati iscritti in catasto**

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando allo ammontare delle rendite risultanti in catasto, come modificate agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131.

### **2 - Fabbricati appartenenti alle imprese – gruppo catastale D**

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n.333

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359, applicando i coefficienti stabiliti dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, come aggiornati con decreto del Ministero delle finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 1994, n.701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

### **3 – Aree fabbricabili**

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art.31, comma 1, lettere c) d) e e), della legge 5 agosto 1978, n.457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 5 comma 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

La Giunta Comunale può determinare annualmente, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili dandone adeguata pubblicità perché tali valori possano essere assunti dal contribuente per il calcolo dell'imposta dovuta.

Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

Il contribuente è tenuto ad attivarsi per la verifica della destinazione urbanistica dell'area posseduta e del valore di riferimento applicabile.

### **4 – Terreni agricoli**

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.

## **Art.8 – TERRENI CONDOTTI DIRETTAMENTE**

Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali se si verificano le seguenti condizioni:

- a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 1 della legge 09/01/1963, n. 9 con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia;
- b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti del nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 75% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.

## **Art. 9- DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA**

-La determinazione delle aliquote, nonché della detrazione o della riduzione dell'imposta relativa ai fabbricati adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 10, è disposta dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione, pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale, da adottarsi annualmente, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

-Se la deliberazione di cui al comma precedente non è adottata si intende confermata quella adottata nell'anno precedente.

-Le aliquote sono deliberate in misura non superiore a quella massima prevista per legge, con le eccezioni e deroghe previste da leggi speciali.

-Con riferimento alle tipologie degli immobili ed al loro uso, nonché ai requisiti soggettivi dei soggetti passivi e/o del loro nucleo familiare, possono essere adottate aliquote diversificate.

-L'imposta lorda è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente per l'anno cui l'imposta stessa si riferisce.

## **Art.10- RIDUZIONI E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA**

1)-L'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati fatiscenti, considerandosi come tali quelli dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, i quali non possono essere dichiarati agibili o abitabili se non a seguito degli interventi di recupero di cui all'art.31, comma 1, lettere b) c) d) ed e) della legge 5 agosto 1978 n.457. La riduzione opera limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente, ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi e nella forma di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del precedente comma mediante l'Ufficio Tecnico Comunale.

La riduzione dell'imposta si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'Ufficio Tecnico o dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante l'inagibilità o l'inabitabilità.

Il contribuente in possesso di un fabbricato rientrante in una delle tipologie di cui sopra è tenuto a comunicarlo al Comune presentando la dichiarazione.

2)-Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3)-L'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 9, fino al cinquanta per cento; in alternativa può essere elevato l'importo della detrazione nei limiti di quella massima fissata dalla legge nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare cui si riferisce.

La facoltà prevista dal precedente comma 3 può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate dal Comune con apposita deliberazione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 9, ferma restando la facoltà di diversificazione delle aliquote.

## **Art. 11 – ABITAZIONE PRINCIPALE**

Ai fini dell'applicazione degli articoli 9 e 10, si intende per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Per dimora abituale, ai sensi dell'art.43 del Codice Civile, si intende la residenza anagrafica. Rientrano in tale ipotesi quelle eccezionali particolari situazioni, debitamente documentate, per le quali un soggetto dimori abitualmente in un luogo diverso dalla residenza anagrafica.

-Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato, nonché quella, non locata, posseduta allo stesso titolo da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

-Si considerano abitazioni principali le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché, ai soli effetti delle detrazioni e riduzioni, agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

-Si considerano abitazioni principali, ai soli fini dell'applicazione della relativa aliquota, i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti e affini entro il secondo grado che li utilizzino come abitazione principale.

-Si considerano abitazioni principali, per un periodo massimo di 12 mesi, le unità immobiliari acquistate al fine di essere destinate dal soggetto passivo a propria abitazione principale, ancorché questi non vi dimori abitualmente.

-Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa anche se costituite da distinte unità immobiliari, limitatamente ad una per ciascuna categoria, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito) e C/6 (autorimesse, box auto) sempre che risultino completamente asservite e l'unità immobiliare abitativa non comprenda, catastalmente, già locali aventi le suddette funzioni.

## **Art.12 - VERSAMENTI**

L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 4 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

I soggetti indicati nell'articolo 4 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Il versamento dell'imposta relativa agli immobili indicati nell'articolo 1117, n.2 del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o è attribuibile un'autonoma rendita catastale, può essere effettuato dall'amministratore per conto dei condomini.

L'imposta dovuta deve essere corrisposta direttamente al Concessionario della riscossione, territorialmente competente, o tramite conto corrente postale allo stesso intestato.

La Giunta Comunale può disporre ulteriori o diverse forme di riscossione quali il versamento diretto alla tesoreria comunale o sull'apposito conto corrente postale alla stessa intestato, mediante convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la riscossione dell'I.C.I. tramite modello F24.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, per eccesso se superiore.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annua, complessivamente dovuta, risulta inferiore o pari ad Euro 5,00.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per soggetti passivi in particolari condizioni di disagio economico individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione o in caso di gravi calamità naturali.

### **Art. 13 – DICHIARAZIONI**

Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio, rimane in vigore l'obbligo della dichiarazione ai fini ICI prevista dall'art. 10, comma 4°, del Decreto Leg.vo 30/12/1992, n. 504.

I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 6, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta.

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

I contribuenti in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, per poter beneficiare delle aliquote ridotte e delle ulteriori detrazioni, devono presentare al Comune con le modalità e i termini di cui sopra, una apposita comunicazione su modello predisposto dal Comune e dallo stesso messo a disposizione dei richiedenti. Il Comune esercita i controlli sostanziali per accertare la veridicità di tali comunicazioni.

La presentazione di comunicazioni contenenti informazioni infedeli che incidono sulla determinazione del tributo comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 16.-

### **Art. 14 – LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO**

-Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti, nei confronti dei singoli contribuenti, agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

-Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle dichiarazioni, comunicazioni e denunce in caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza o dei parziali o ritardati

versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente avviso di accertamento motivato.

-Gli avvisi di accertamento, in rettifica e d'ufficio, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, delle sanzioni amministrative a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e successive modificazioni e degli interessi, sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

-Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

-L'attività di accertamento dell'I.C.I. può essere effettuata direttamente dal Comune oppure affidata a terzi nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 52 comma 5 lettere b) e c) del D.Lgs.15 dicembre 1997 n.446.

### **Art.15 – RISCOSSIONE COATTIVA**

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, e successive modificazioni.

Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

### **Art. 16 – SANZIONI ED INTERESSI**

1)-Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di Euro 51,00.

2)-Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3)-Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da Euro 51,00 a Euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4)-Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5)-La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6)-Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso di interesse legale aumentato di due punti e con maturazione giorno per giorno.

7)-Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento dell'imposta non versata o tardivamente versata come previsto dall'art.13 c.2 del D.Lgs. 18.12.1997, N.471

### **Art. 17- RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Il contribuente, di sua spontanea volontà, può porre rimedio ad eventuali infrazioni, violazioni od omissioni secondo i tempi e le modalità di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n.472 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Per beneficiare delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso il contribuente deve essersi attivato prima di qualsiasi contestazione o richiesta dati o informazioni relativa all'imposta da parte del Comune.

#### **Art. 18 – CONTENZIOSO**

-Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, la cartella di pagamento, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

-Il ricorso deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale, in carta legale, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

#### **Art.19 – RIMBORSI**

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Per le aree divenute inedificabili il Comune procede al rimborso dell'eventuale imposta pagata, su documentata richiesta del contribuente, con effetto retroattivo massimo di anni due di imposta.

I rimborsi non sono dovuti se l'imposta è inferiore o pari ad €5,00.

Il Comune provvede al rimborso delle somme liquidate ai sensi del presente articolo, maggiorate degli interessi nella misura del tasso di interesse legale aumentato di due punti e con maturazione giorno per giorno, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. E' consentita la compensazione degli importi iscritti nell'avviso di rimborso e notificati al contribuente, con quanto dovuto a titolo d'imposta comunale sugli immobili relativa a periodi d'imposta diversi. Il contribuente che intende avvalersi di tale facoltà, entro 60 giorni dalla notifica, deve darne comunicazione per iscritto.

#### **Art. 20 – NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al Decreto Leg.vo 31/12/1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

La facoltà di riduzioni e detrazioni dell'imposta prevista dall'art. 10, n. 3, può essere esercitata a decorrere dall'anno 2008 se ne ricorrono i presupposti.

#### **Art. 21 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2007.